

Editoriale

Sono diversi i modi con i quali il diritto canonico esprime il suo servizio alla missione della Chiesa. Tra essi vi è la lettura attenta delle domande che emergono dall'attualità della vita della stessa comunità cristiana. Questo fascicolo che conclude il ventiduesimo anno di vita di *Quaderni di diritto ecclesiale* dedica la parte monografica a una di queste domande, forse tra le più recenti: quale forma assume il diritto e il dovere dei laici ad approfondire mediante lo studio e la ricerca teologica il mistero rivelato?

Si tratta di una questione che ha assunto progressivamente valore nella Chiesa universale a partire dagli anni del Vaticano II e che oggi si colloca su tre scenari di fondo.

In primo luogo vi sono le nuove figure di ministerialità laicale che si stanno diffondendo nella Chiesa in Europa e nel mondo (a questo aspetto *Quaderni* ha dedicato il fascicolo n. 3 del 2004). Esse sollevano questioni non solo di carattere teologico-giuridico relative alla loro natura e identità, ma anche inerenti a una adeguata formazione dei fedeli laici.

In secondo luogo si pone l'attuale panorama sociale e culturale nel quale la modernità obbliga la coscienza credente a rendere ragione della fede e dell'appartenenza alla Chiesa. Esso, pur essendo in divenire, presenta interrogativi circa la credibilità della fede e spinge a un dialogo aperto con il pensiero contemporaneo. La Chiesa da tempo avverte e raccoglie questa sfida: si pensi per esempio in ambito italiano al Progetto culturale della Chiesa italiana, al dibattito sulla natura e la legittimità dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, alle grandi questioni etiche. Da qui deriva la necessità di qualificare il pensiero dei fedeli laici così da fornire loro strumenti di approfondimento della rivelazione cristiana.

Infine vi è un dato oggettivo che giustifica la trattazione del tema: le scuole istituzionali di formazione teologica dei laici (scuole diocesane di formazione teologica, istituti Superiori di Scienze Religiose...) hanno raggiunto in Italia e in Europa una propria maturità, tale da consentire ora una loro valutazione alla luce dei documenti conciliari, del magistero, in particolare dei libri del Codice di diritto canonico.

Su questi tre scenari la Santa Sede e le conferenze episcopali si sono impegnate per dare vita, pur con tempi diversi, a una proposta coordinata di formazione teologica dei laici, distinguendo tra lo studio della teologia, riservato ai candidati all'ordine sacro (in specie al presbiterato), e le scienze religiose per i laici. A fronte del diritto di questi ultimi ad approfondire con metodo scientifico la rivelazione cristiana si pone il dovere della Chiesa di provvedere in modo adeguato alla loro formazione teologica.

La parte monografica si compone di tre contributi, il primo dei quali analizza in modo acuto il diritto e dovere dei fedeli laici a una adeguata formazione teologica, con particolare riferimento al can. 229 (*Zanetti*). Si tratta di un diritto connesso con la natura propria del *christifidelis*, che per tanto non può essere inquadrato solo in riferimento a una determinata funzione ministeriale. Se è vero che vi sono servizi apostolici che esigono una preparazione teologica, è pur vero che a ogni battezzato deve essere consentito l'accesso allo studio sistematico della rivelazione, per poter conoscere in modo approfondito quella verità che egli testimonia e vive ogni giorno in virtù del battesimo.

La Chiesa offre oggi ai fedeli laici alcuni luoghi istituzionali nei quali compiere questo percorso. In primo luogo vi sono gli istituti superiori di scienze religiose, che una recente Istruzione della Congregazione per l'educazione cattolica ha provveduto a normare. Il secondo

articolo perciò propone una lettura di tale documento come espressione del diritto del laico allo studio della rivelazione (*Visioli*). Si tratta di un testo normativo che introduce alcune novità significative, non solo di carattere organizzativo. Infatti con l'Istruzione viene sancita la netta distinzione tra lo studio della teologia riservato ai candidati al ministero presbiterale e lo studio delle scienze religiose offerto agli altri fedeli: laici e persone consacrate. Si tratta di una innovazione rispetto alle indicazioni normative e magisteriali che hanno caratterizzato gli ultimi quarant'anni. La distinzione rivela un diverso modo di concepire la missione del laico nel mondo rispetto a chi ha assunto il sacerdozio ministeriale.

Nella Chiesa esistono poi altre forme istituzionali di istruzione teologica per laici: sono le scuole di formazione teologica, che pur non essendo istituti accademici sono chiamati a essere luoghi di formazione seria ed esigente. Il terzo articolo (*Brugnotto*) approfondisce questo specifico aspetto che è proprio del livello diocesano e talvolta interdiocesano, entrando nella analisi di alcune proposte esistenti in Italia e valutandone natura e finalità.

La seconda parte del fascicolo si apre, come di consueto, con il commento ad un canone. In questo caso il commento verte sul can. 682 § 2 (*Salvatori*) ed è integrato con un altro contributo su un argomento strettamente collegato: la rimozione di un parroco religioso. In questo caso viene pubblicata una decisione inedita della Segnatura Apostolica, se ne dà una traduzione italiana non ufficiale, ma autorizzata dalla Segnatura Apostolica, cui segue un breve commento (*Salvatori*). La conoscenza della giurisprudenza è premessa indispensabile per l'interpretazione e l'applicazione pastorale dei prescritti canonici. D'altro canto non sempre essa è facilmente conoscibile, soprattutto se proviene dai Tribunali Apostolici. *Quaderni* si propone, nel limite del possibile, a partire da questo primo esperimento, di pubblicare alcune decisioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, delle quali si offrirà sempre il testo latino (unico ufficiale e vincolante), una traduzione italiana, autorizzata dal medesimo Supremo Tribunale, nonché un breve commento che ne illustri l'apporto interpretativo e pastorale.

Conclude il fascicolo un articolo di diritto matrimoniale. I punti maggiormente discussi dell'incapacità di assumere gli oneri coniugali (can. 1095,30) sono affrontati in una relazione tenuta alcuni anni orsono agli operatori di un Tribunale Ecclesiastico Regionale in Italia (*Bianchi*). Particolare attenzione è data alle perizie e alle condizioni perché siano correttamente inserite nel processo di nullità matrimoniale.